



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – certezza assoluta della commissione dell'illecito – non occorre - indizi gravi, precisi e concordanti - ragionevole affidamento della violazione contestata – sufficienza – regola del più probabile che non

## **Descrizione**

Ai fini della valutazione della responsabilità, costituisce principio consolidato della giurisprudenza quello per cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio – così come invece è previsto nel processo penale – «nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito» (ex multis CFA, Sez. I , n. 49/2022-2023 e CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Tale criterio rappresenta il parametro normativo alla cui stregua il Giudice sportivo è tenuto a conformarsi nella valutazione delle condotte sottoposte al proprio scrutinio, poiché «Le affinità tra il giudizio disciplinare e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, oltretutto del soggetto nei cui confronti è richiesta l'applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell'ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest'ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell'adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “*più probabile che non*”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza» (CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 0028/CFA/2024-2025/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Coppari

## **Riferimenti normativi**

art. 44 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0028 CFA del 09 settembre 2024 (PFI-Sig. Giuseppe Pagano-Sig. Vincenzo Fuda-A.S.D. Città di Siderno)**